



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 230

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Adozione delle linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Il giorno **18 Febbraio 2022** ad ore **08:44** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Nell'affidare una commessa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire la qualità delle prestazioni, non solo nel momento della scelta del contraente, ma anche nella fase di individuazione dei parametri della gara. La predisposizione degli atti di gara, dunque, costituisce un momento delicato di esercizio del potere discrezionale da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Nelle procedure effettuate secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un ruolo fondamentale assumono i criteri di valutazione dell'offerta tecnica al fine di individuare l'offerta qualitativamente migliore, sulla base del rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti di pregio, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Con riferimento a tali aspetti, l'articolo 17, comma 5, della L.P. n. 2/2016 contiene, a titolo esemplificativo, un elenco dei diversi criteri di valutazione che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.P. n. 2/2016, la linea guida costituisce lo strumento per promuovere "l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa".

Con le linee guida, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si vuole dare risposta all'esigenza, manifestata anche dai componenti del Tavolo Appalti, di avere un ausilio, utile per la predisposizione degli atti di gara da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che vada ad individuare possibili criteri di valutazione delle offerte con riferimento ai contratti di servizi, in particolare quelli ad alta intensità di manodopera, e di forniture.

Inoltre, in considerazione della particolarità degli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, si è ritenuto opportuno individuare appositi criteri di valutazione dell'offerta tecnica per gli affidamenti di incarichi tecnici.

Le linee guida sono il risultato del lavoro di un gruppo costituito anche dai rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dalle associazioni di categoria.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le norme Statutarie;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in particolare gli articoli 4 e 17;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali in data 26 gennaio 2022;
- visto il parere della Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale in data 7 febbraio 2022;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di adottare, per le motivazioni riportate in premessa, le allegate Linee guida che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:56

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

002 Tabella riparametrazione

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

LINEE GUIDA

SUI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

Le presenti linee guida sono adottate al fine di promuovere *“l’uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa”*, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.P. n. 2 del 2016 e costituiscono uno strumento a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici per la delicata fase di impostazione della procedura di appalto negli affidamenti di forniture e servizi aggiudicati con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il presente atto non si applica agli affidamenti di servizi di ristorazione scolastica.

Il documento si compone di tre parti: una prima parte, ove sono richiamati i principali indirizzi di carattere generale per l’impostazione della gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; una seconda parte, ove sono proposti alcuni criteri di valutazione delle offerte tecniche, sia di natura *“qualitativa”* e quindi da affidare ad una valutazione *“discrezionale”* della commissione tecnica che di natura *“quantitativa/tabellare”*, con riferimento agli affidamenti di contratti di servizi e fornitura; una terza parte ove sono proposti alcuni criteri di valutazione specifici per la valutazione delle offerte negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura.

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di individuare, selezionare la migliore offerta in termini di qualità, sicurezza, innovazione, impatto ambientale e sociale del servizio.

Le indicazioni contenute nel presente documento lasciano impregiudicata la discrezionalità in capo alla amministrazione aggiudicatrice di definire i criteri e gli elementi da valorizzare di volta in volta, con riferimento allo specifico appalto da affidare.

PARTE I INDIRIZZI GENERALI

1. IL QUADRO NORMATIVO

La normativa comunitaria

Ciò premesso, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, al considerando 89, prevede: *“La nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva. È pertanto importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte. Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo».*

Da tale presupposto discende la formulazione dell’art. 67 paragrafi 1 e 2 della Direttiva, che recitano:

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio

costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.

La direttiva n. 24, al considerando 90, conferma che l'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa può essere quindi individuata sulla base:

- del prezzo più basso o del costo più basso, con un approccio nuovo che valuta l'intero costo in termini di costo/efficacia dell'acquisizione per l'amministrazione,
- del miglior rapporto qualità/prezzo che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. In tal caso l'offerta è valutata sulla base di criteri qualitativi, ambientali e/o sociali connessi all'oggetto dell'appalto.

Con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo si indica quindi quello che attualmente è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La normativa provinciale

La legge provinciale n.2/2016 di recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/UE, all'art. 16, comma 1, stabilisce la regola generale secondo la quale, fatte salve le eccezioni indicate dalla legge, i contratti pubblici sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'art. 17, comma 1, della medesima legge, dispone che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, dove la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare.

Questo sistema, rispetto al criterio del prezzo più basso, richiede uno studio più accurato del progetto a base di gara da parte dell'operatore economico nella preparazione dell'offerta, premia l'offerta in base a fattori di qualità e lascia margini agli operatori economici di esprimere compiutamente la propria capacità organizzativa/innovativa.

Queste linee guida integrano quanto già previsto, a titolo esemplificativo dalla legge provinciale n. 2/2016. L'art. 17, comma 5, della citata legge infatti contiene già un nutrito elenco di elementi di valutazione dell'offerta, considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto quali: la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali; le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali delle prestazioni; il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto; negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni; l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti; la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara; la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto; l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente; la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti; il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione dei servizi; l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale

dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato; il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese; l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale; elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente; nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente; le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani; il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3; la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi; la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti; il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Le prescrizioni contenute in tale disposizione, pur non essendo tassative, hanno comunque valore di legge e costituiscono norme di indirizzo per le amministrazioni aggiudicatrici, le quali dovrebbero quindi utilizzarle nell'esercitare la loro discrezionalità.

Nei documenti di gara, il peso da attribuire alla componente economica non può essere superiore al 30% e, nel caso di appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, non può superare il 15%. Per quest'ultima tipologia di affidamenti, inoltre, l'articolo 17, comma 2, della L.P. n. 2/2016 prevede che l'elemento relativo al prezzo possa *“assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità”*.

In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Provincia ha adottato una normativa finalizzata a semplificare ed accelerare le procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici. In quest'ottica, fatti salvi i casi che impongono l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la L.P. n. 2/2020 e ss.mm e ii., rimette alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la scelta del criterio dell'offerta più vantaggiosa o del prezzo più basso, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Tali disposizioni trovano applicazione temporale limitata, ad oggi sino al 30/06/2023, come stabilito dall'articolo 1 del DL n. 76/2021.

In particolare, l'articolo 3, comma 5 bis della L.P. 2/2020 prevede che gli affidamenti previsti dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c) della L.P. 2/2016 (contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva; servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto) di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 dell'articolo in commento (ad oggi, 139.000 euro) siano aggiudicati obbligatoriamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. LA CENTRALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

L'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2016 stabilisce che *“[...] Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gli aspetti economici e qualitativi per l'aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell'appalto, nel rispetto degli obiettivi e dei principi di questa legge. Il progetto si riferisce alla minima unità*

autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti, ai sensi dell'articolo 7. Il progetto assicura la qualità e l'efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione e la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione."

Le amministrazioni aggiudicatrici devono quindi porre la massima attenzione nella predisposizione del progetto, perché esso rappresenta il primo e fondamentale strumento per l'efficace soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito con l'erogazione del servizio o l'acquisizione della fornitura.

3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella scelta del contraente, ma anche nella fase di predisposizione dei parametri della gara.

La determinazione della base d'asta deve essere effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d'asta arbitraria in quanto manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (in questo senso, ex multis, C.d.S., sez. III, sent. 28/9/2020, n. 5634; C.d.S., sez. III, sent. 24/9/2019, n. 6355).

Come sottolineato dalla citata giurisprudenza, inoltre, *"la rilevanza della correttezza della determinazione della base d'asta con attinenza alla situazione di mercato rileva ai fini dell'utilizzazione di tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo nell'ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta"*.

In considerazione dei suesposti principi, con le presenti linee guida si vogliono fornire alcune indicazioni utili circa la modalità di determinazione dell'importo da porre a base d'asta, premettendo che la legge provinciale n. 2/2016, all'articolo 6, contiene la disciplina di riferimento per la stima del valore di un appalto, prevedendo, tra le altre, le seguenti prescrizioni di carattere generale, relative:

- alle modalità di calcolo: *"Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto."* (comma 1);

- ai divieti: *"La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non va fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della legge. Un appalto non va frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della legge, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino."* (comma 2);

- alla tempistica: *"Il valore stimato dell'appalto, indipendentemente dal momento in cui la stima è stata fatta, deve risultare valido, ai sensi della normativa vigente, al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, quando non è prevista un'indizione di gara, nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento."* (comma 3).

Il valore della base d'asta è in funzione dell'oggetto dell'appalto ed è una stima che dipende da numerosi fattori. In particolare, per gli affidamenti di servizi le voci da ricomprendere nel calcolo saranno quelle relative:

- al costo della manodopera: ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 *"il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo*

applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione."

- al costo dei materiali;
- al costo dei trasporti;
- alle spese generali;
- all'utile d'impresa.

4. LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione servono a valutare l' idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione alla gara. Negli appalti di servizio, oltre agli eventuali ulteriori requisiti di idoneità (capacità economico professionale e tecnica e professionale) previsti dalla normativa vigente, essi sono usualmente riferiti alla iscrizione in CCIAA per l'oggetto del servizio, a fatturati globali e/o specifici, questi ultimi relativi a servizi "analoghi" all'oggetto dell'appalto e a quanto stabilito dall'Allegato XVII del Codice degli appalti pubblici, in attuazione di quanto previsto all'articolo 83 del medesimo.

E' opportuno rimarcare quanto sia necessario, in chiave di "favor participationis" commisurare adeguatamente il fatturato specifico richiesto (ed il periodo di riferimento, solitamente gli ultimi tre esercizi disponibili) al valore complessivo dell'appalto.

Secondo la giurisprudenza, *"nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica la locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici" essendo necessario, anche al fine di contemperare l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando"* (Cons. Stato Sez. IV, 11/05/2020, n. 2953).

In sintesi:

I requisiti di partecipazione servono a valutare l' idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione alla gara.

Criteri di valutazione e oggetto dell'appalto

L'art. 17 della L.P. n. 2/2016 dispone che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo.

La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare.

Al comma 5, il citato articolo 17 elenca a titolo esemplificativo gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

I criteri di valutazione servono esclusivamente a valutare le offerte per l'aggiudicazione e devono pertanto fare riferimento a elementi specifici dell'offerta (e non degli offerenti) in relazione al progetto da realizzare.

La direttiva 2014/24/UE, al considerando n. 94, ha tuttavia previsto l'ipotesi che, *"qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto in*

questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta".

Analogamente la giurisprudenza indica che qualora l'offerta tecnica si sostanzia nella descrizione di un facere, che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, la stazione appaltante ben può considerare la pregressa esperienza dell'operatore, la solidità ed estensione della sua organizzazione d'impresa. Inoltre, riconosce la possibilità di prevedere criteri di natura soggettiva anche con riferimento agli appalti di fornitura¹.

ANAC, nelle Linee guida n.2 adottate con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, chiarisce che *"nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell'offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali. Al comma 13 dell'art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell'offerta criteri premiali legati al rating di legalità, all'impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull'ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione."*

Quanto sopra evidenziato vale in particolare per gli appalti di servizio ad alta intensità di manodopera. Contemporaneamente, però, negli stessi appalti, ai sensi della normativa provinciale, può/deve essere prevista la cosiddetta clausola sociale (art. 32 L.P n.2/2016) con la possibilità che il personale incaricato ad eseguire l'appalto sia in gran parte lo stesso del precedente gestore.

Nelle ipotesi in cui la clausola sociale non trovi applicazione o trovi parziale applicazione, la amministrazione aggiudicatrice può prevedere delle premialità volte a valorizzare l'impiego di personale svantaggiato.

Nei casi previsti all'articolo 32, comma 4ter, della LP 2/2016, resta salva la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di inserire fra i criteri premianti dell'offerta tecnica, anche un punteggio aggiuntivo per gli offerenti che si impegnano ad effettuare assunzioni ulteriori rispetto a quelle imposte per il cambio appalto, tra il personale in esubero dell'operatore uscente a condizione che gli stessi siano impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di valorizzare i curricula del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, diverso da quello transitato dall'operatore economico uscente.

In sintesi:

I criteri di valutazione devono riguardare gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare.

I criteri di valutazione servono esclusivamente a valutare le offerte per l'aggiudicazione e devono pertanto fare riferimento a elementi specifici dell'offerta, in relazione al servizio da erogare.

L'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale possono costituire un criterio di valutazione quando la qualità del personale incaricato può avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto.

Criteri di valutazione e criteri motivazionali

¹ Cons. di Stato, V sez., sentenza n. 6002 del 2009; Cons. di Stato, IV sez., sentenza n. 5808 del 2008, Cons. di Stato, V sez., 17.03.2020, sentenza n. 1916; Cons. Stato, V sez., 16.12.2019, n.8515, Cons. Stato, III sez., 11.03.2019, n.1653, Cons. Stato, III, 12.07.2018, n. 4283, Cons. Stato, V sez., 22.10.2018, n. 6026, TAR Lombardia Milano, IV sez., 23.10.2019, n.2214

L'art. 17 della L.P. 2/2016 dispone che l'amministrazione aggiudicatrice debba indicare nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.

Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto.

I criteri motivazionali sono i parametri di giudizio rispetto ai quali avverrà la valutazione delle offerte. Essi devono essere espressamente indicati nel disciplinare e nella documentazione di gara.

Sul punto l'ANAC nelle citate Linee guida n. 2 ha specificato che i criteri motivazionali “*devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.*”

Si evidenzia inoltre che, secondo la giurisprudenza costante, qualora il disciplinare di gara enunci un criterio motivazionale generale in grado di rendere *ex ante* chiari i profili sui quali la valutazione tecnica si deve svolgere, ciò rende sufficiente *ex post* il solo punteggio numerico.

Si precisa infine che l'indicazione espressa negli atti di gara dei criteri di valutazione dell'appalto (con la ponderazione relativa a tali criteri ovvero il loro ordine d'importanza e l'eventuale articolazione in sub-criteri con i relativi sub-pesi o sub-punteggi) e dei criteri motivazionali, risponde ai principi di parità di trattamento e di trasparenza dell'attività amministrativa.

Qualsiasi cambiamento o integrazione, fornito successivamente alla pubblicazione del bando, potrebbe ledere il principio della *par condicio* e, come tale, essere censurabile dinanzi a un giudice amministrativo. Per esempio, gli eventuali chiarimenti e precisazioni resi nel corso della procedura di gara dall'amministrazione aggiudicatrice, su richiesta dei concorrenti, sono legittimi solo se resi conoscibili a tutti i potenziali concorrenti. In ogni caso, si ricorda che tali chiarimenti non possono introdurre modificazioni alla legge di gara: in caso di modifica dei criteri di valutazione, si dovrà necessariamente prorogare il termine per la presentazione delle domande.

In sintesi:

L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi nonché i criteri motivazionali cioè i parametri di giudizio per la valutazione delle offerte.

I criteri motivazionali devono essere non discriminatori e conoscibili da tutti concorrenti.

I concorrenti devono essere messi in grado di conoscere compiutamente in che modo verrà valutata la loro offerta.

Criteri di valutazione e determinazione del punteggio

È importante che l'amministrazione aggiudicatrice non attribuisca i punteggi in modo manifestamente incoerente rispetto all'oggetto dell'appalto o in modo da determinare, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio.

Si dovrà inoltre aver cura di non assegnare ad un criterio di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri, o così ridotto da renderlo quasi irrilevante ai fini della determinazione del punteggio complessivo, vanificando il meccanismo di funzionamento del criterio di aggiudicazione e pregiudicando così il risultato della procedura in termini di equilibrio qualità/prezzo.

Inoltre, non devono essere previsti criteri di valutazione che prendono in considerazione profili dell'offerta per i quali è certo o altamente probabile che tutti i concorrenti presentino proposte in

grado di raggiungere il livello di qualità massimo ovvero non siano in grado di raggiungere quello minimo.

Nell'attribuzione del punteggio l'amministrazione aggiudicatrice deve considerare l'importanza che ciascun criterio assume rispetto agli altri, in ragione delle esigenze e degli obiettivi dell'amministrazione stessa nonché delle caratteristiche del mercato di riferimento.

È inoltre opportuno valorizzare maggiormente, sotto il profilo del punteggio, i criteri che consentono di differenziare concretamente i concorrenti, avendo riguardo anche al mercato di riferimento.

Per massimizzare la capacità di differenziazione dei concorrenti, evitando l'appiattimento dell'offerta tecnica, è opportuno prediligere criteri discrezionali, attribuendo ai criteri quantitativo/tabellari un peso complessivo non superiore al 25% del punteggio totale ottenibile. Nel caso di punteggio di tipo quantitativo, si consiglia l'utilizzo di formule di tipo lineare che non consentano all'operatore economico di predeterminare il punteggio ottenibile.

Si ritiene opportuna la previsione di una soglia minima di sbarramento, con preventiva fissazione di un punteggio minimo che deve conseguire l'offerta tecnica, al fine di garantire un livello sufficientemente elevato di qualità tecnica. La soglia non deve essere fissata in modo illogico o irragionevole, come ad esempio nell'ipotesi in cui risulti talmente elevata da alterare l'effettiva concorrenza e svilire i criteri valutativi definiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio inizialmente previsto anche se nessun concorrente ottiene il massimo dei punti a seguito della valutazione della commissione, si raccomanda la riparametrazione dei punteggi di offerta tecnica, volto a ridistribuire linearmente i punteggi di offerta tecnica ed attribuire così il massimo del punteggio di offerta tecnica previsto dalla lex specialis di gara.

Si suggerisce in particolare di operare una "prima riparametrazione" da attuare sui criteri discrezionali (ed eventualmente, ove presenti, anche ai sub criteri come dal prospetto allegato a titolo di esempio) affidati alla commissione tecnica, laddove non si sia già raggiunto il punteggio massimo. L'amministrazione può altresì prevedere una "seconda riparametrazione" da applicare al punteggio tecnico complessivo ottenuto dal concorrente dato dalla somma dei punteggi assegnati per la parte di commissione tecnica e per la parte tabellare.

Si ricorda che per la componente economica, negli appalti ad alta intensità di manodopera, l'attribuzione del punteggio avviene in base alla formula di tipo non lineare definita dal decreto del Presidente della provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/leg.

In sintesi:

I punteggi devono essere: coerenti; non discriminatori; equilibrati; effettivi; capaci di differenziare adeguatamente i concorrenti.

È fortemente raccomandato prevedere dei punteggi-soglia.

Peso degli eventuali criteri tabellari/quantitativi non superiore al 25% del valore totale del punteggio ottenibile per la parte qualità

Soglia minima di sbarramento per la parte qualità

Doppia riparametrazione punteggio tecnico: la prima solo sulla parte discrezionale, la seconda sul complessivo

Criteri di valutazione e controlli

È molto importante, nella individuazione dei criteri di valutazione, prevedere elementi che consentano, in fase di esecuzione della commessa, la verifica di quanto offerto dall'affidatario, in modo da rendere effettiva la scelta e non vanificare l'obiettivo della procedura. Ulteriormente è

preferibile individuare anche già in fase di gara, quindi nel Capitolato, le modalità e la periodicità dei controlli e delle verifiche previste e vincolare nei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta, la messa a disposizione di modalità e strumenti di rendicontazione dei concorrenti (minimi necessari), che potranno essere oggetto di premialità a seconda del maggior grado di trasparenza, completezza ed efficienza.

In sintesi:

I criteri di valutazione devono prevedere elementi effettivamente verificabili.

Il capitolato speciale d'appalto e il contratto prevedono la disciplina dei controlli e le penali per il mancato rispetto di quanto offerto dall'affidatario.

5. GESTIONE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, buona parte del punteggio che ha determinato la migliore offerta è riconducibile al pregio dell'offerta tecnica.

E' quindi necessario che, in sede di esecuzione della commessa, quella offerta che risulta essere stata premiata venga puntualmente eseguita; diversamente si vanificherebbe la procedura di scelta del contraente e soprattutto verrebbe compromessa la par condicio dei concorrenti alla gara.

Il contratto deve prevedere una accurata definizione dei controlli in corso d'opera e delle penali applicabili in caso di mancato rispetto degli elementi proposti in offerta. In fase di esecuzione, il DEC è tenuto a verificare il corretto adempimento degli oneri contrattuali, procedendo con tutti gli adempimenti necessari, dalla comminazione delle penali fino alla risoluzione del contratto se necessario, per supportare adeguatamente l'effetto dei controlli.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della LP n. 2/2020 “ *Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale*”.

In sintesi:

Il Direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare il corretto adempimento degli oneri contrattuali.

PARTE II CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA CON RIFERIMENTO AL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

Per quanto riguarda la qualità tecnica dell'offerta, posto che le caratteristiche prestazionali dei materiali e delle forniture sono compiutamente definite nel progetto esecutivo, la normativa vigente richiede di valutare la proposta per gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto del contratto da affidare.

In queste Linee guida si propongono alcuni criteri di valutazione della qualità dell'offerta dal punto di vista organizzativo e professionale con particolare riferimento ai profili di sostenibilità ambientale e di sicurezza per i lavoratori, di professionalità del personale impiegato nella commessa, nonché dell'ottimizzazione organizzativa del cantiere e del rispetto della “filiera corta” per l'approvvigionamento dei materiali.

I criteri proposti sono coerenti con quanto esposto nella Parte I e sono di tipo sia discrezionale che quantitativo o on/off, con il limite di peso di questi ultimi come illustrato nella Parte I.

1. CRITERI VALIDI DA UTILIZZARE PREFERIBILMENTE NEGLI APPALTI LABOUR INTENSIVE

Organizzazione delle risorse impiegate nell'esecuzione del servizio:

Parte discrezionale:

- Formazione delle figure professionali. L'operatore economico dovrà descrivere le modalità, programmi previsti, criteri, frequenze (rispetto alla durata complessiva del contratto) con cui verrà erogata la formazione a tutte le figure professionali impiegate sia nell'organizzazione che nell'esecuzione del servizio. Dovrà essere inoltre data evidenza degli interventi formativi relativi alla sicurezza sul lavoro.
- Formazione e affiancamento personale neo assunto. L'operatore economico dovrà descrivere le modalità con cui verrà erogata la formazione specifica dedicata alle figure professionali neo assunte coinvolte nell'esecuzione del servizio. Oltre alla formazione dovrà essere indicata anche la modalità di inserimento ed affiancamento delle nuove figure professionali per l'esecuzione del servizio.
- Formazione del personale. L'operatore economico dovrà descrivere le modalità adottate per la messa in trasparenza degli apprendimenti acquisiti dai dipendenti in seguito a frequenza di percorsi formativi (ai sensi del D.lgs. n. 13/2013 e della L.P. 10/2013)
- Modalità di gestione delle assenze del personale. L'operatore economico dovrà descrivere le modalità di gestione del personale con indicazione delle soluzioni volte ad assicurare la presenza di personale formato all'esecuzione del servizio in caso di assenza programmata (ferie, congedi, ...) e in caso di assenza non programmata (es. malattia, infortuni, ...) affinché sia garantita continuità nell'erogazione del servizio.

Parte tabellare: su alcuni aspetti formativi, previsti dal capitolato, potrà essere premiata una messa a disposizione di maggiori moduli o ore formative, che dovranno poi però essere rendicontate e certificabili in sede di esecuzione con gli strumenti messi a disposizione al DEC, con l'applicazione di penali se le prestazioni non sono svolte e/o non coerenti con l'offerta.

Sulla gestione delle emergenze potrà essere premiata la tempistica di intervento e/o di gestione delle assenze, che deve essere però comprovata e monitorata nella esecuzione con gli strumenti messi a disposizione al DEC, e sanzionata se non rispettata.

Organizzazione e qualità della struttura operativa per lo svolgimento del servizio

Parte discrezionale:

Organizzazione del servizio in relazione ai tempi di intervento: relazione dell'offerente eventualmente corredata da elaborati grafici o cronoprogramma delle attività, che illustri i tempi e i modi degli interventi volti ad ottimizzare il servizio o di ridurre disagi agli utenti o i costi di intervento. Valutazione con griglia dei tempi di intervento migliorativi, rispetto ai tempi di base indicati dal CSA al verificarsi di situazioni di emergenza o guasti tecnici. Considerare come migliore l'offerta che offre soluzioni in grado di ottimizzare il servizio o di ridurre disagi agli utenti o i costi di intervento.

Relazione descrittiva che illustri la struttura tecnico-organizzativa che il concorrente offre, idonea a dimostrare l'adeguatezza e la competenza professionale. Considerare come migliore soluzione quella che si basa sul possesso di una competenza professionale dei tecnici che eseguiranno le prestazioni, desunta dalle caratteristiche delle precedenti prestazioni da essi eseguite.

Parte tabellare: prevedere un punteggio per il rispetto di tempistiche (predefinite da selezionare) ridotte rispetto ai minimi di capitolato per i tempi di intervento sia per le attività ordinarie che di emergenza.

Impiego di lavoratori svantaggiati

In numero superiore al minimo previsto dalla L.P. n. 2/2016.

Parte discrezionale: richiedere progetto di inserimento lavorativo in fase di gara e relativo monitoraggio.

Parte tabellare: prevedere, fino ad un tetto massimo predefinito, un punteggio aggiuntivo per ogni unità ulteriore.

Metodo di controllo della qualità del servizio

Parte discrezionale:

Metodo di autocontrollo dell'erogazione del servizio. L'operatore economico dovrà descrivere le procedure e gli strumenti con cui intende monitorare e verificare i livelli di servizio, dettagliando le procedure e le azioni che intende implementare in caso di indicatori di prestazione e soddisfazione e/o di controlli e verifiche con esito negativo. La descrizione deve riportare, inoltre, la frequenza dei controlli, le modalità di raccolta e analisi dei dati rilevati.

Servizi gestionali

Parte discrezionale:

Programma operativo delle attività. L'operatore economico dovrà descrivere, in termini concreti e di effettiva applicabilità, le modalità con cui intende formalizzare il Programma Operativo delle Attività e come intende proporlo all'amministrazione. Dovranno, pertanto, essere puntualmente specificate le sezioni che lo compongono e le informazioni che sono raccolte in ogni singola sezione.

Sistema informativo. L'operatore economico dovrà descrivere le funzionalità e la tipologia dello strumento informatico che intende offrire per tracciare le informazioni sulla gestione dei servizi, secondo quanto disposto dal Capitolato tecnico.

Parte tabellare:

Sistema informativo. Potrà essere premiata la tempistica (migliorativa rispetto al capitolato) di messa a disposizione dei moduli e funzionalità previsti dal sistema informativo, che deve essere però comprovata e monitorata nella esecuzione con gli strumenti messi a disposizione al DEC, e sanzionata se non rispettata.

Esperienza e qualifica del responsabile del servizio

Parte discrezionale: valutazione del curriculum.

Parte tabellare: valorizzare in termini di punteggio la formazione specifica ed esperienza nel settore.

Si premette che le Linee guida ANAC n. 2 suggeriscono di attribuire un punteggio limitato al possesso di certificazioni e che il Codice dei contratti prevede, all'articolo 87, comma 1, la possibilità di riconoscere certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e ammettono, in determinati casi, la presentazione di altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. Quanto alle diverse certificazioni:

Possesso della certificazione ISO 14001 per un sistema di gestione ambientale

Parte tabellare: valorizzazione del possesso della certificazione ISO 14001 con assegnazione di un punteggio

Parte discrezionale: progetto gestione su ridotto impatto ambientale aziendale (e CAM se parliamo di verde, pulizie ristorazione) per lo specifico servizio, coerente e subordinato al rispetto degli eventuali criteri minimi ambientali (CAM) previsti (ad es. verde, pulizia)

In caso di ATI o Consorzi, la premialità verrà riconosciuta solo se la certificazione è posseduta da tutte le imprese aderenti l'ATI o da tutte le imprese esecutrici del consorzio.

Possesso della certificazione ISO 45001

Parte discrezionale: in aggiunta o in alternativa al possesso della certificazione ISO 45001, valutazione di un progetto di gestione della sicurezza e della gestione delle emergenze contestualizzato allo specifico appalto che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Nel caso delle micro e piccole imprese è possibile valorizzare l'adozione di modelli organizzativi semplificati ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 13 febbraio 2014, recante "Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.lgs. n. 81, nonché l'utilizzo di buone prassi UNI/PdR 83:2020 promosse a livello territoriale dalla Provincia Autonoma di Trento.

Parte tabellare: valorizzazione del possesso della certificazione ISO 45001 con assegnazione di un punteggio

In caso di ATI o Consorzi, la premialità verrà riconosciuta solo se la certificazione è posseduta da tutte le imprese aderenti l'ATI o da tutte le imprese esecutrici del consorzio.

Possesso della certificazione SA8000 responsabilità sociale d'impresa

Parte discrezionale: in alternativa al possesso della certificazione, progetto di corretta gestione e di monitoraggio costante di tutte le attività ed i processi ad esse correlati che impattano sulle tematiche inerenti le condizioni dei lavoratori (diritti umani, sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, non discriminazione, lavoro dei minori e dei giovani).

Parte tabellare: valorizzazione del possesso o dell'attivazione del processo per l'acquisizione della certificazione SA8000 con assegnazione di un punteggio

In caso di ATI o Consorzi, la premialità verrà riconosciuta solo se la certificazione è posseduta da tutte le imprese aderenti l'ATI o da tutte le imprese esecutrici del consorzio.

Possesso della certificazione Family Audit per conciliazione lavoro/famiglia

Parte discrezionale: in alternativa al possesso della certificazione, progetto di gestione della conciliazione tempo famiglia/lavoro per lo specifico servizio.

Parte tabellare: valorizzazione del possesso o dell'attivazione del processo per l'acquisizione della certificazione Family Audit con assegnazione di un punteggio

In caso di ATI o Consorzi, la premialità verrà riconosciuta solo se la certificazione è posseduta da tutte le imprese aderenti l'ATI o da tutte le imprese esecutrici del consorzio.

2. CRITERI PER GLI APPALTI DI FORNITURE

Parte discrezionale:

- *qualità dei materiali e dei semilavorati:* relazione descrittiva da parte dell'offerente corredata di schede tecniche con indicazione di materiali e semilavorati. Considerare migliore l'offerta che prevede l'impiego di materiali e semilavorati dotati della più elevata affidabilità tecnica e qualità

estetica nonché caratterizzati dal più elevato grado di risposta positiva all'obiettivo di ottimizzare, nel ciclo di vita dell'opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione;

- *caratteristiche funzionali alla manutenzione e reperibilità dei materiali*: relazione descrittiva che illustri la reperibilità dei materiali. Considerare migliore l'offerta che prevede e consente rapidità di interventi manutentivi con materiali che richiedono, per il loro recupero funzionale ed estetico, ricambi di semplice reperibilità e di facile montaggio;

- *contenimento dei consumi energetici*: relazione descrittiva da parte dell'offerente corredata di schede tecniche con indicazione dei consumi energetici. Considerare migliore l'offerta che è caratterizzata dal più elevato rispetto dell'obiettivo dell'utilizzo di energie alternative in ordine alla gestione delle luci, dei consumi idrici, della climatizzazione e che prevede inoltre un miglioramento della trasmittanza.

- *tempi di consegna*

Parte tabellare:

- *tempi di consegna*;

- *certificazione del prodotto*

PARTE III

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA CON RIFERIMENTO AL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

L'Associazione di categoria che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica O.I.C.E. ha approvato e condiviso una serie di criteri per la valutazione dell'offerta tecnica ai fini dell'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura. I criteri individuati da OICE costituiscono Allegato dei bandi tipo ANAC.

Tenendo come riferimento il documento adottato da OICE, si riportano a seguire i criteri che possono essere utilizzati per la valutazione dell'offerta tecnica, ricordando che si tratta di parametri esclusivamente dimostrativi a supporto della Amministrazione aggiudicatrice, alla cui discrezionalità è rimessa la scelta dei criteri ritenuti più adeguati all'oggetto del contratto da affidare.

Si riportano altresì indicazioni utili per la presentazione dell'offerta tecnica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	professionalità, adeguatezza desunta da n ... [max 3] servizi	...	1.1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico
			1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale
			1.3	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista dell'inserimento ambientale
			1.4	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle categorie

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
					
			1.5	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di costruzione
			1.6	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera
		
TOTALE PUNTI				

In caso di progetti integrali il criterio di valutazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta deve essere declinato per ciascuno degli aspetti strutturale, architettonico impiantistico (cfr. Linee Guida n. 1, par. VI, punto 1.8)

B [In caso di appalti di progettazione] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	...	1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio
			1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita		
			1.3	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere		
			1.4	Innovatività e originalità della proposta		
			1.5	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.)
			1.6	Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto al livello progettuale precedente a quello a base di gara		

[in caso di affidamento di tutti i livelli di progettazione]

Rispondenza alle esigenze della

B [In caso di appalti di progettazione]						
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
				committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto agli aspetti tecnici del capitolato speciale		
			1.7	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione(<i>indicare il sistema di gestione ad esempio della salute e sicurezza dei lavoratori</i>) alla/e norma/e [<i>indicare le norme/standard internazionali di riferimento, ad es.: OHSAS 18001:2007</i>] nel settore/ambito [<i>ad.es: EA 34</i>], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività:[<i>indicare lo scopo del certificato/campo di applicazione</i>], in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma <i>UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1</i> per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
			1.8	Possesso di un certificato di conformità delle misure di gestione ambientale a [<i>indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001:2015</i>] nel settore [<i>ad es. EA34</i>] idoneo, pertinente e proporzionata al seguente oggetto:[<i>indicare lo scopo del certificato/campo di applicazione</i>] in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma <i>UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1</i> per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
			1.9	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma <i>UNI EN ISO 9001:2015</i> nel settore [<i>ad es.: "nel settore EA 34"</i>], idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: [<i>indicare</i>

B [In caso di appalti di progettazione]						
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
				lo scopo del certificato/campo di applicazione] in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.		
		
2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	...	2.1	Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione
			2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto <i>[In alternativa, laddove la stazione appaltante abbia richiesto nell'offerta tecnica (punto 16 del disciplinare), specifiche professionalità del gruppo di lavoro]</i>
				Adeguatezza dei seguenti profili, in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto: - ... - ...		
			2.3	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto
		
TOTALE PUNTI				

B [In caso di appalti di direzione lavori]						
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	...	1.1	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio

B <i>[In caso di appalti di direzione lavori]</i> CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
			1.2	Efficacia delle soluzioni da attuare per far fronte alle principali problematiche e criticità di carattere tecnico, organizzativo e/o logistico ipotizzabili durante lo sviluppo del cantiere oggetto dell'incarico
			1.3	Efficacia delle azioni da attuare in caso di contenzioso contrattuale con l'Impresa; soluzioni
		
2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	...	2.1	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio nonché delle risorse strumentali messe a disposizione
			2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto <i>[oppure, laddove la stazione appaltante abbia richiesto nell'offerta tecnica (punto 16 del disciplinare), specifiche professionalità del gruppo di lavoro]</i> Adeguatezza dei seguenti profili, in relazione alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto: - ... -
		
			TOTALE PUNTI			

C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” <i>[In caso di applicabilità di altro d.m. emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare sostituire i sottostanti criteri con quelli ivi previsti]</i>			
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Capacità tecnica dei progettisti: <i>[le stazioni appaltanti dettagliano il criterio per l'individuazione del professionista esperto ricorrendo agli elementi descritti al punto 2.6.1 del d.m. citato]</i>
2	Miglioramento prestazionale del progetto: <i>[le stazioni appaltanti dettagliano il criterio relativo al miglioramento dei CAM minimi previsti nella documentazione di gara, ricorrendo agli elementi descritti al punto 2.6.2 del d.m. citato].</i>
TOTALE PUNTI	

N.B: in merito ai CAM si precisa quanto segue:

- *con riferimento alla capacità tecnica dei progettisti di cui al criterio n. 1, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che «per professionista accreditato s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons”, e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo» (cfr. faq al d.m. 11 ottobre 2017, punto 2.6.1);*
- *quanto all’elemento premiante di cui al punto 2, si precisa che lo stesso è utilizzabile laddove i criteri di base siano obbligatori nell’ordinamento provinciale, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della g.p. n. 141/2018 e s.m. che ha previsto il differimento dell’applicazione del CAM edilizia ad eccezione di alcune specifiche tecniche espressamente individuate.*

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

A. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Descrizione di n.....[*indicare max 3*] servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, aventi le seguenti caratteristiche

-

[specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante]

B. [In caso di appalti di progettazione] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA]

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione, in particolare:

1. con riferimento al criterio “qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale”:

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione, in particolare:

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (1.1 e 1.2);
- descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere (1.3);
- descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta (1.4);
- descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (1.5);
- descrizione delle proposte migliorative (1.6);
- possesso di valutazioni di conformità (1.7, 1.8 e 1.9) **allegare** la relativa certificazione.

N. x elaborato grafico in formato concernente il seguente focus progettuale:

..... [*la stazione appaltante individua un focus progettuale che ritiene particolarmente “qualificante” e che chiede venga sviluppato già in fase di offerta*]

L'elaborato dovrà consentire l'apprezzamento, rispetto al focus in questione, della validità delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche e/o degli elementi di innovatività e originalità della proposta, di cui ai punti 1.3 e 1.4 della relazione.

2. Con riferimento al criterio “adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale”:

- organigramma del gruppo di lavoro (2.1)
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo, nel rispetto della seguente composizione (2.1) [*la stazione appaltante indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità*

che ha richiesto nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)];

- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto (2.2)

[In alternativa, laddove la stazione appaltante intenda valutare (punto 18 del disciplinare), solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro] descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto (2.2):

-...

-...

- descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto (2.3).

B. [In caso di appalti di direzione lavori] CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

1. Con riferimento al criterio "efficacia delle modalità di esecuzione del servizio":

- descrizione dell'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori e delle modalità di esecuzione del servizio (1.1)
- descrizione delle attività nella risoluzione delle controversie contrattuali in fase di esecuzione delle opere con particolare riferimento alle modalità
- descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere (1.2) quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo descrizione delle principali problematiche e criticità di carattere tecnico, organizzativo e/o logistico ipotizzabili durante lo sviluppo del cantiere oggetto dell'incarico, con evidenza delle soluzioni che si ipotizza di attuare, descrizione delle attività nella risoluzione delle controversie contrattuali in fase di esecuzione delle opere con particolare riferimento alle modalità operative e ad esperienze pregresse documentabili, ecc
- descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza (1.3)

2. Con riferimento al criterio "adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa":

- organigramma del gruppo di lavoro (2.1)
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto della seguente composizione
[la stazione appaltante indica le professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, tenuto anche conto delle professionalità che ha richiesto nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica (titoli di studio/professionali)], nonché descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio (2.1);
- descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali (2.2)

[oppure, laddove la stazione appaltante intenda valutare (punto 18 del disciplinare), solo specifiche professionalità del gruppo di lavoro]

descrizione dei seguenti profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di iscrizione nei relativi albi professionali (2.2):

-...

-...

CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

1. Con riferimento al criterio “capacità tecnica dei progettisti”:

- il concorrente allega *[le stazioni appaltanti dettagliano la richiesta ricorrendo agli elementi descritti al punto 2.6.1 del d.m. citato];*

2. Con riferimento al criterio “miglioramento prestazionale del progetto”:

- il concorrente presenta una relazione tecnica nella quale evidenzia *[le stazioni appaltanti dettagliano la richiesta di miglioramento dei CAM indicati nella documentazione di gara, ricorrendo agli elementi descritti al punto 2.6.2 del d.m. citato].*

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI....
DEL**

PROSPETTO FINALE		IMPRESA X			IMPRESA Y			
1) CRITERIO	peso sub elemento	coeff. attribuiti	coeff. riparametrati	punteggio riparametrato	coeff. attribuiti	coeff. riparametrati	punteggio riparametrato	MAX
1.1 SUB CRITERIO	20,00	0,4	0,500	10,000	0,8	1,000	20,000	0,8
1.2 SUB CRITERIO	10,00	1	1,000	10,000	0,5	0,500	5,000	1
SOMMATORIA SUB-CRITERI	30,00			20,000			25,000	25,00
RIPARAMETRAZIONE SU CRITERIO 1				24,000			30,000	

PROSPETTO FINALE		IMPRESA X			IMPRESA Y			
2) CRITERIO	peso sub elemento	coeff. attribuiti	coeff. riparametrati	punteggio riparametrato	coeff. attribuiti	coeff. riparametrati	punteggio riparametrato	MAX
2.1 SUB CRITERIO	20,00	0,6	0,600	12,000	1	1,000	20,000	1
2.2 SUB CRITERIO	10,00	0,5	0,625	6,250	0,8	1,000	10,000	0,8
SOMMATORIA SUB-CRITERI	30,00			18,250			30,000	30,000
RIPARAMETRAZIONE SU CRITERIO 2				18,250			30,000	

PROSPETTO FINALE		IMPRESA X			IMPRESA Y			
3) CRITERIO	peso sub elemento	coeff. attribuiti	coeff. riparametrati	punteggio riparametrato	coeff. attribuiti	coeff. riparametrati	punteggio riparametrato	MAX
3.1 SUB CRITERIO	10,00	1	1,000	10,000	0,4	0,400	4,000	1
3.2 SUB CRITERIO	10,00	0,8	1,000	10,000	0,6	0,750	7,500	0,8
SOMMATORIA SUB-CRITERI	20,00			20,000			11,500	20,000
RIPARAMETRAZIONE SU CRITERIO 3)				20,000			11,500	

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (sommatoria punteggi riparametrati)				62,250			71,500	71,50
--	--	--	--	---------------	--	--	---------------	-------

PUNTEGGIO COMPLESSIVO riparametrato	80,00			69,650			80,000	
--	--------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--